



I fondi pensione preesistenti

I fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari che, come indica il termine "preesistenti", risultavano già istituite alla data del 15 novembre 1992, e cioè prima che venisse disciplinato in modo organico il sistema della previdenza complementare dal decreto legislativo 124/1993. In tale occasione, il legislatore ha consentito a questa tipologia di fondi pensione di continuare a operare in regime di parziale deroga rispetto alla disciplina generale.

Il decreto legislativo 252/2005 (sostitutivo del decreto legislativo 124/1993) ha fissato nuove regole per il sistema della previdenza complementare, prevedendo anche un graduale adeguamento alla nuova disciplina dei fondi pensione preesistenti; le modalità per tale adeguamento sono state disciplinate dal decreto ministeriale 62/2007.

Questi fondi pensione rappresentano un insieme molto eterogeneo di forme di previdenza complementare a carattere collettivo destinate a specifici ambiti di lavoratori. Essi si distinguono in:

- ✓ **fondi pensione preesistenti autonomi** – dotati di soggettività giuridica (associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni)
- ✓ **fondi pensione preesistenti interni** – costituiti all'interno di società (ad esempio, banche, imprese di assicurazione) come patrimonio separato ex art. 2117 c.c., oppure soltanto come posta contabile del passivo.

Inoltre, i fondi pensione preesistenti si distinguono in relazione al regime previdenziale in base al quale è calcolata la rendita pensionistica:

- ✓ **a contribuzione definita** – la rendita pensionistica è commisurata al capitale accumulato attraverso l'investimento dei contributi versati e i relativi rendimenti, come accade nei fondi pensione di nuova istituzione. I fondi pensione a contribuzione definita possono raccogliere nuove adesioni nella platea dei destinatari di riferimento ma non possono ampliarla ad altre aziende o settori diversi
- ✓ **a prestazione definita** – l'entità della rendita pensionistica è prefissata e corrisponde a una percentuale della retribuzione o della pensione obbligatoria dell'aderente; l'ammontare della contribuzione viene determinato di conseguenza. Per i fondi pensione preesistenti in regime di prestazione definita, il decreto legislativo 252/2005 ha vietato nuove adesioni. Tali fondi sono pertanto "a esaurimento"
- ✓ **forme miste** – quando all'interno dello stesso fondo pensione coesistono entrambi i regimi previdenziali.

I fondi pensione preesistenti sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP.

Ecco cosa è importante sapere sui fondi pensione preesistenti a contribuzione definita



L'adesione

L'adesione a un fondo pensione preesistente è di norma volontaria e avviene mediante **adesione collettiva**. Ogni fondo pensione preesistente è rivolto a determinate categorie di lavoratori (di una data impresa o un gruppo di imprese o di specifiche categorie professionali, ad esempio dirigenti di una determinata azienda o settore, ecc).

Al fondo pensione di riferimento possono aderire anche i lavoratori assunti in prova e a tempo determinato ovvero assunti in base alle nuove tipologie contrattuali, se previsto dall'accordo istitutivo stipulato tra le parti (rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro) e dallo Statuto.

Se lo Statuto del fondo pensione lo prevede, è possibile l'adesione dei soggetti fiscalmente a carico dell'aderente o del beneficiario.

In caso di prima occupazione, il **lavoratore dipendente del settore privato** – entro 6 mesi dall'assunzione – deve decidere se destinare il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) al fondo pensione (**adesione esplicita**) o mantenerlo in azienda. Se non esprime alcuna scelta viene iscritto alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto nazionale di lavoro o dall'accordo aziendale (cosiddetta **adesione tacita**).

L'iscrizione a un fondo pensione preesistente avviene principalmente:

- ✓ nella sede del fondo
- ✓ nelle sedi dei sindacati che hanno sottoscritto l'accordo
- ✓ nei luoghi di lavoro
- ✓ nelle sedi dei patronati e CAF a ciò incaricati dal fondo
- ✓ tramite sito *web*.

Prima dell'adesione, all'interessato vengono consegnati i seguenti documenti:

- ✓ **Le informazioni chiave per l'aderente** (Parte I della Nota Informativa), in cui vengono descritte in modo sintetico le principali caratteristiche della forma pensionistica (ad esempio, modalità di contribuzione, i comparti di investimento, i rendimenti ottenuti negli anni passati). Sono inoltre fornite alcune proiezioni pensionistiche, cioè alcune simulazioni del valore della posizione individuale al momento del pensionamento e del corrispondente valore della pensione complementare attesa, calcolate in base ad alcune ipotesi definite dalla COVIP. Il documento include la **Scheda 'I costi'**, in cui vengono rappresentati i costi che l'aderente sostiene durante la partecipazione al fondo pensione e nella fase di erogazione



- ✓ **l'Informativa sulla sostenibilità** (Appendice della Nota Informativa), che contiene informazioni sui comparti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, sull'eventuale integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento nonché sui principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento
- ✓ il **Questionario di autovalutazione**, che viene sottoposto al potenziale aderente per raccogliere alcune informazioni riguardanti le sue conoscenze in materia di previdenza e la sua propensione al risparmio. Sulla base di tali informazioni, l'interessato potrà orientarsi verso il comparto più adatto al suo profilo personale e alle sue esigenze previdenziali.

Questi documenti sono consultabili anche sul sito *web* del fondo, insieme a ogni altra informazione che può essere utile per l'adesione. In particolare, sono disponibili il documento **Le informazioni integrative** (Parte II della Nota informativa) e lo **Statuto**, che descrivono in modo più dettagliato le caratteristiche del fondo pensione e le condizioni che regolano il rapporto di partecipazione.



La contribuzione

DA RICORDARE

Nel documento **Le informazioni chiave per l'aderente** trovi informazioni utili sulla contribuzione e sulla periodicità dei versamenti

DA RICORDARE

Accedendo all'area riservata del sito *web* del fondo pensione, puoi verificare in ogni momento la correttezza dei versamenti effettuati e la tua posizione individuale

La contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione. Il datore di lavoro verserà sulla posizione individuale dell'aderente:

- ✓ il contributo a carico del lavoratore, nell'importo previsto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale (ferma restando la possibilità di contribuire in misura superiore)
- ✓ il contributo a suo carico, nella misura prevista dall'accordo collettivo o regolamento aziendale (cui il lavoratore ha diritto solo se effettua il proprio versamento)
- ✓ il TFR futuro (cioè il TFR che maturerà dal momento dell'adesione), in tutto o in parte, in base a quanto previsto dall'accordo collettivo o regolamento aziendale.

È possibile versare soltanto il TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l'obbligo di versare il proprio contributo.

Se l'adesione avviene mediante il meccanismo del conferimento tacito del TFR, il lavoratore può integrare le somme versate con il proprio contributo. In tal caso, il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare il proprio versamento.

Per i familiari fiscalmente a carico dell'aderente o del beneficiario, l'importo e la periodicità della contribuzione sono stabiliti liberamente.

Nel corso del tempo le scelte possono essere modificate.



La scelta del comparto di investimento

Il fondo pensione preesistente (in regime di contribuzione definita o misto) propone all'aderente uno o più comparti di investimento.

Ciascun comparto è caratterizzato da una combinazione di strumenti finanziari che tiene conto anche dell'orizzonte temporale dell'investimento e da una specifica relazione di rischio e rendimento.

I comparti di investimento sono classificati in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e sono riconducibili alle seguenti categorie:

- ✓ garantiti (offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi, ad esempio, al momento del pensionamento)
- ✓ obbligazionari puri o misti (investono solo o prevalentemente in obbligazioni)
- ✓ bilanciati (investono tendenzialmente in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale)
- ✓ azionari (investono principalmente in azioni).

Lo Statuto del fondo prevede un comparto garantito per raccogliere i flussi di TFR di coloro che aderiscono in forma "tacita".

Per ciascun comparto il fondo pensione indica se e come si siano promosse caratteristiche ambientali e/o sociali o sostenuti obiettivi di sostenibilità.

Prima di effettuare la scelta del comparto di investimento è importante:

- ✓ acquisire almeno una stima della futura pensione di base e sapere quanti anni mancano per ottenerla
- ✓ avere consapevolezza della propria capacità di risparmio
- ✓ considerare il livello di rischio che si è disposti a sostenere.

Nella scelta del comparto di investimento, occorre anche tenere conto dei costi applicati.

La scelta del comparto di investimento non è definitiva; può essere modificata secondo le modalità stabilite dallo Statuto del fondo pensione.

Il **Questionario di autovalutazione**, da compilare prima dell'adesione, dà un'indicazione del comparto ritenuto più idoneo tenendo conto delle caratteristiche personali e delle esigenze previdenziali del potenziale aderente. Dopo l'adesione, è consigliabile compilarlo periodicamente – accedendo all'area riservata del sito *web* del fondo – per verificare nel tempo la congruità delle scelte fatte.

DA RICORDARE

Puoi trovare maggiori informazioni sulle caratteristiche dei diversi comparti di investimento nella documentazione informativa che il fondo pensione ti consegna al momento dell'adesione o ti mette a disposizione sul sito *web*



La gestione degli investimenti

DA RICORDARE

Nel documento **Le informazioni integrative** sono riportati i rendimenti medi ottenuti dal fondo in diversi orizzonti temporali

Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che quelli realizzati nel passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo

I fondi pensione preesistenti possono gestire le risorse finanziarie secondo queste modalità:

- ✓ **in forma diretta**
- ✓ **mediante convenzioni** – il fondo pensione affida il compito di gestire le risorse a intermediari professionali specializzati (banche, imprese di assicurazione, società di investimento mobiliare, società di gestione del risparmio) con i quali stipula apposite convenzioni
- ✓ **mediante la stipula di contratti assicurativi** di Ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana), di Ramo III (*unit linked*) e di Ramo V (operazioni di capitalizzazione) del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005).

Nell'amministrare le risorse affidate, i fondi o i gestori sono tenuti a rispettare i criteri e limiti di investimento e le regole in materia di conflitti di interesse stabiliti dalla normativa di settore.

I risultati della gestione degli investimenti sono valutati rispetto a un parametro oggettivo di riferimento (cosiddetto *benchmark*), composto da uno o più indicatori finanziari individuati in conformità alla politica di investimento adottata per ciascun comparto di investimento.

Le risorse finanziarie del fondo pensione sono custodite presso un depositario a ciò autorizzato (ad esempio, una banca). Il gestore impartisce al depositario gli ordini di acquisto e vendita degli strumenti finanziari nei quali le risorse vengono investite. Il depositario verifica che tali indicazioni siano conformi alla normativa di settore e allo Statuto.



I costi

Durante la fase di accumulo l'aderente sostiene costi per l'attività di amministrazione e la gestione del patrimonio e, più in generale, ogni altra spesa necessaria al funzionamento del fondo stesso.

Alcuni costi sono trattenuti direttamente sui versamenti effettuati, in percentuale o in cifra fissa. Altri vengono invece prelevati dal patrimonio investito.

Dal momento che i costi si rifletteranno inevitabilmente sull'importo della pensione complementare, è importante prima dell'adesione, e in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, conoscere l'**Indicatore Sintetico dei costi (ISC)**.

L'ISC è un valore percentuale che misura quanto incidono annualmente sulla posizione individuale maturata i costi che un aderente-tipo sostiene. Confrontando l'ISC dei comparti di investimento con le medesime caratteristiche si può valutarne la diversa onerosità ed effettuare una scelta più consapevole.

I costi applicati per il pagamento della rendita saranno quelli in vigore al momento del pensionamento dell'aderente.

DA RICORDARE

Nel documento **Le informazioni chiave per l'aderente** trovi l'ISC di ciascun comparto del fondo pensione

Sul sito della COVIP sono inoltre pubblicate le **Schede 'I costi'** di tutte le forme pensionistiche nonché il **Comparatore dei costi** (http://www.covip.it/isc_dinamico/)



L'informativa agli aderenti in fase di accumulo

Sul sito *web* del fondo pensione, nell'area riservata all'aderente, è possibile controllare tempo per tempo l'andamento della posizione individuale maturata.

Inoltre, ogni anno il fondo pensione preesistente a contribuzione definita con almeno 1.000 aderenti ha l'obbligo di fornire all'aderente – via posta elettronica o in formato cartaceo – informazioni sulla sua posizione individuale maturata mediante il **Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**.

Il documento, redatto secondo le istruzioni fornite dalla COVIP, contiene, tra l'altro, informazioni sui versamenti contributivi e sull'andamento del comparto prescelto nonché una simulazione personalizzata della pensione complementare che l'aderente potrebbe percepire al momento del pensionamento, continuando a versare così come fatto sino a tale momento.



DA RICORDARE

Accedendo all'area riservata del sito *web* del fondo pensione puoi effettuare in ogni momento una simulazione personalizzata della tua presunta pensione complementare futura

Il documento consente quindi all'aderente di verificare la regolarità dei versamenti effettuati, di seguire l'evoluzione del suo piano pensionistico e di valutare eventuali cambiamenti nelle scelte con riguardo al comparto di investimento e/o al livello contributivo.

Quando mancano tre anni alla presumibile età del pensionamento di vecchiaia, il fondo invia all'aderente anche il documento **Informazioni all'avvicinarsi del pensionamento di vecchiaia**, che fornisce informazioni sulla pensione complementare attesa e sulle possibili ulteriori scelte che egli può effettuare (ad esempio, proseguire la contribuzione oltre l'età pensionabile, trasferire la posizione individuale maturata presso un'altra forma di previdenza complementare per beneficiare di migliori condizioni di rendita ecc).



Il trasferimento della posizione individuale

Trascorsi due anni dall'adesione, oppure in ogni momento se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo, l'aderente può chiedere il **trasferimento** della posizione individuale maturata presso un'altra forma pensionistica complementare.

Prima di esercitare questa facoltà è importante valutare le eventuali differenze di costo tra le diverse forme pensionistiche. Per tale ragione, i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni sono tenuti a sottoporre all'aderente la **Scheda 'I costi'** della forma di originaria appartenenza così da confrontarla con quella della forma pensionistica proposta. Per il confronto dei costi è anche possibile utilizzare il **Comparatore dei costi** pubblicato sul sito della COVIP (http://www.covip.it/isc_dinamico/).

Al momento del trasferimento è importante anche verificare la possibilità di continuare a usufruire del contributo del datore di lavoro.

DA RICORDARE

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione puoi mantenere la posizione individuale maturata presso la forma di previdenza complementare, anche in assenza di contribuzione, se non opti né per il riscatto né per il trasferimento



Le prestazioni al momento del pensionamento

La rendita

Una volta maturati i requisiti per la pensione obbligatoria, l'aderente che abbia partecipato alla previdenza complementare per almeno cinque anni (oppure tre anni per il lavoratore in mobilità nei paesi dell'Unione europea), può trasformare la sua posizione individuale in una **rendita** calcolata in base all'età e al capitale accumulato.

I fondi pensione preesistenti possono effettuare direttamente il pagamento della rendita, oppure avvalersi di imprese di assicurazione con le quali stipulano apposite convenzioni.

L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica può anche trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare se le condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima sono più favorevoli.

Al momento del pensionamento l'aderente sceglie il tipo di rendita che intende percepire, tra quelle previste dal fondo. Se sceglie la **rendita reversibile**, la pensione continuerà a essere erogata al soggetto indicato dall'aderente. Nel caso in cui abbia scelto la rendita con restituzione del montante residuale, al beneficiario indicato viene versato il capitale residuo in un'unica soluzione. Se manca l'indicazione di un beneficiario, l'erogazione della rendita termina nel momento del decesso dell'aderente.

In caso di **decesso** dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica ovvero nel corso dell'erogazione della RITA, la sua posizione individuale è riscattata dai beneficiari designati oppure dagli eredi se non sono stati designati altri beneficiari. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

La prestazione in capitale

L'aderente può anche optare per la liquidazione in **capitale** della posizione individuale maturata fino a un massimo del 50% del montante accumulato. Se la conversione in rendita del 70% del montante accumulato risulta inferiore alla metà dell'importo annuo dell'assegno sociale la prestazione può essere erogata interamente in un'unica soluzione.

I lavoratori iscritti prima del 29 aprile 1993 a una forma pensionistica istituita già alla data del 15 novembre 1992 possono richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale.

DA RICORDARE

Leggi maggiori dettagli sulle prestazioni di previdenza complementare nella documentazione informativa che il fondo pensione ti consegna al momento dell'adesione o ti mette a disposizione sul sito [web](#)



La RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata)

Prima che maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è possibile inoltre per l'aderente richiedere al fondo pensione il pagamento della Rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta **RITA**). Ciò consiste nella possibilità di ricevere in modo frazionato tutta o parte della posizione individuale fino al conseguimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel sistema pensionistico obbligatorio.

Le condizioni per poter beneficiare della RITA sono: aver cessato l'attività lavorativa, maturare i requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia nel regime di appartenenza entro i 5 anni successivi alla richiesta, aver maturato al momento della richiesta un requisito contributivo complessivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure 3 anni in caso di lavoratore in mobilità nei Paesi dell'Unione europea).

La RITA può inoltre essere richiesta dagli aderenti che sono inoccupati da più di 24 mesi, maturano i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi e hanno almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (oppure 3 anni in caso di lavoratore in mobilità nei Paesi dell'Unione europea).

PER SAPERNE DI PIU'

Leggi la Scheda **Le anticipazioni e i riscatti** nella Guida introduttiva alla previdenza complementare

Le prestazioni prima del pensionamento

Nei soli casi previsti dalla normativa e dallo Statuto del fondo l'aderente può chiedere:

- ✓ **anticipazioni** sulla propria posizione individuale maturata (ad esempio per spese sanitarie, per acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione)
- ✓ **riscatto** parziale o totale della posizione individuale maturata.



Profili organizzativi

L'organizzazione interna (o *governance*) di un fondo pensione preesistente è così articolata:

- ✓ l'**Assemblea**, composta da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, di regola nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, approva lo Statuto (comprese eventuali successive modifiche) e il bilancio, delibera l'eventuale scioglimento del fondo pensione
- ✓ il **Consiglio di amministrazione**, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa. Il Consiglio amministra il fondo pensione preesistente e ne decide la politica di investimento; seleziona il gestore, il depositario, l'impresa di assicurazione per l'erogazione delle rendite; elegge il Presidente, che ha funzioni anche di rappresentanza legale del fondo pensione stesso; nomina il Direttore generale; definisce il sistema di governo; delibera le politiche delle funzioni fondamentali; definisce la politica di remunerazione, la politica di esternalizzazione, la politica di gestione dei conflitti di interessi, il piano di emergenza e la valutazione interna dei rischi
- ✓ il **Collegio dei sindaci**, composto in misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e delle imprese. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa. Il Collegio vigila sull'osservanza della normativa, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal fondo e sul suo concreto funzionamento e valuta i risultati della funzione di revisione interna. Svolge anche il controllo contabile qualora non sia affidato a un revisore esterno
- ✓ il **Direttore generale** è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività del fondo, organizza i processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane, supporta l'organo di amministrazione.

DA RICORDARE

Nel documento **Le informazioni integrative** puoi trovare ulteriori informazioni relativamente agli organi del fondo nonché agli altri soggetti coinvolti nell'attività del fondo stesso (direttore generale, società a cui viene affidata la gestione amministrativa, depositario, gestori delle risorse, revisore contabile, impresa di assicurazione che eroga le rendite e soggetti deputati alla raccolta delle adesioni)